



AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019.

Articolo 1

(Oggetto e finalità del contributo regionale di solidarietà)

Regione Lombardia, anche per l'anno 2021, intende sostenere gli assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP), attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà temporaneo. Con regolamento regionale 10 ottobre 2019 la Giunta Regionale ha dato attuazione all'art. 25 della Legge Regionale n. 16/2016.

Articolo 2

(Destinatari)

Il contributo regionale di solidarietà di cui al presente avviso è diretto ai nuclei familiari, assegnatari degli alloggi dei servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Villa Guardia, la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale, ovvero la somma su base annuale del canone di locazione applicato e delle spese dei servizi a rimborso.

Articolo 3

(Finalità, entità e durata)

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a euro 2.700,00.

L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda, come definito all'art. 7 del presente avviso.



COMUNE DI VILLA GUARDIA
Provincia di Como

Articolo 4
(Requisiti di accesso)

Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:

- a) essere inclusi nell'area della Protezione, dell'Accesso e di cui all'art. 31 della L.R. 27/2009, sulla base della documentazione presentata per l'anagrafe utenza 2021;
- b) risultare assegnatari dell'alloggio da almeno 24 mesi;
- c) essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore ad euro 9.360,00;
- d) non avere a carico un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1) dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017;
- e) essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dell'art. 7, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 4/2017.

Articolo 5
(Assegnazione e gestione)

L'Ente nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà, e istituisce senza alcun onere, un nucleo di valutazione tecnico composto da personale interno, con esperienza in materia di politiche abitative e sociali.

Il nucleo di valutazione:

- a) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso del requisito di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 4 del presente avviso;
- b) determina l'importo annuale da assegnare ai nuclei di cui alla lettera a), sulla base delle risorse disponibili, del numero degli aventi diritto, dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, dei criteri di cui all'art. 6, nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 3 del presente avviso;
- c) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività svolte in fase di valutazione allegando l'elenco dei beneficiari.

Il responsabile del procedimento, sulla base della valutazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione, approva la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche ed assegna il contributo regionale di solidarietà.

Articolo 6
(Criteri di attribuzione del contributo)



COMUNE DI VILLA GUARDIA
Provincia di Como

Per la determinazione dell'entità del contributo il nucleo di valutazione dovrà applicare i seguenti criteri:

- 1) erogazione a copertura del debito in essere fino a concorrenza dell'importo massimo erogabile (euro 2700,00) in base alla graduatoria degli aventi diritto stilata in ordine crescente di ISEE.

Nel caso in cui la somma a disposizione non fosse sufficiente a coprire l'intero fabbisogno si procederà come segue:

- 2) se l'incidenza dei costi di locazione (somma canone di locazione e delle spese dei servizi a rimborso) sull'ISEE-Erp del nucleo, determinato con l'anagrafe dell'utenza 2021, è inferiore al 60%, il contributo erogabile sarà pari al 70% dell'importo base definito dal nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 5, lettera b);
- 3) se l'incidenza dei costi di locazione (somma del canone di locazione e delle spese dei servizi a rimborso) sull'Isee-Erp del nucleo, determinato con l'anagrafe dell'utenza 2021, è pari o superiore al 60%, il contributo erogabile sarà pari al 100% dell'importo base definito dal nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 5, lettera b).

Articolo 7
(Modalità e tempi per la presentazione della domanda)

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4) del presente avviso potranno presentare richiesta di contributo secondo l'apposito schema di domanda, **a decorrere dal 1° settembre 2021**

perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 15 dicembre 2021

La domanda di accesso al contributo può essere presentata:

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Villa Guardia;
- inviata attraverso e-mail proveniente dalla casella di posta certificata (PEC) intestata al richiedente e indirizzata alla casella di posta certificata (PEC): comune.villaguardia@pec.provincia.como.it
- inviata a mezzo mail all'indirizzo servizisociali1@comune.villaguardia.co.it

Articolo 8
(Controlli)

Il Comune di Villa Guardia erogatore del contributo potrà svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune di Villa Guardia procede alla revoca immediata del contributo e al recupero dello stesso.



COMUNE DI VILLA GUARDIA
Provincia di Como

Articolo 9
(Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Moro.

Articolo 10
(Richiesta informazioni)

Per eventuali chiarimenti cittadini potranno chiamare il n. 031/485232 il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 o scrivere all'indirizzo mail servizisociali1@comune.villaguardia.co.it.

Articolo 11
(Trattamento dei dati personali)

I dati e le informazioni acquisite relativamente al presente avviso saranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679.

ALLEGATI:

Costituiscono allegati al presente Avviso:

- Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà
- Informativa per il trattamento dei dati personali